

N. R.G. 13000002/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Sommazzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13000002/2013** promossa da:

ZANAGA DANIELE (C.F. ZNGDNL70S02D286U) elettivamente domiciliato
presso l'avv.to BADOLATO GIUSEPPE, con studio in PIAZZA CINQUE
GIORNATE, n. 6, MILANO, che lo assiste e difende come da delega agli atti

ATTORE

contro

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIA PELASCINI-ITALIA HOSPITAL
SPA elettivamente domiciliato presso l'avv. LIMI MARIA GRAZIA, con studio
in CORSO XXV APRILE n. 62, ERBA, che lo assiste e difende unitamente
all'avv.to Lorenzo Magni, come da delega agli atti

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.12.15,
che rinviava ai fogli uniti al verbale dell'udienza del 16.7.15, tenutasi
avanti al precedente giudice titolare del fascicolo, che qui si allegano.

Per il Sig.
ZANAGA DANIELE



Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Como –Sez. distaccata di Menaggio -, *contrariis relectis*, così giudicare

In via principale e nel merito

Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ospedale Generale di Zona "Moriggia-Pelascini" - Italia Hospital S.p.A. in persona del rapp. Legale Pro -tempore, con sede in Gravedona, Via Pelascini n° 3 , ai sensi e per gli effetti degli artt.1176 e 1218 c.c., in relazione agli artt. 2236, 2043 e 2049 c.c.. e, per l'effetto, condannarla a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore al pagamento dell'importo che sarà meglio quantificato in comparsa conclusionale e, pertanto, il Danno biologico con personalizzazione, il Danno morale, il Danno patrimoniale, la riduzione della capacità lavorativa specifica, le spese sostenute e sostenende, oltre gl'interessi legali e/o compensativi dal fatto all'emissione della sentenza, nonchè gl'interessi legali dalla data di emissione della sentenza al soddisfo (Cass, Sez. Un. 1995/1712; Cass. Civ. 02.04.2001, Sez. III^ n° 4783, Cass. Civ. Sez.III^, n° 25571 dep.ta 30.11.2011; Corte di Appello di Milano, n° 3132/2010, dep.ta 16.11.2010; Trib. Milano, Sez. 5^, n° 14441/2011, dep.ta 29.11.2011), oltre le



spese di CTU e di CTP, (Cass. civ. Sez. VI, 11/01/2012, n. 179), ovvero al pagamento di una somma maggiore o minore che questo On.le Tribunale vorrà accertare e, conseguentemente, liquidare. (Cass.19.06.1995, n° 6927; Cass.19.05.1999 n° 4852, Sez. III^), nonché al risarcimento di **TUTTI I DANNI**, anche di quelli qui non espressamente indicati, che l'On.le Tribunale vorrà individuare e, conseguentemente, liquidare (Cass.Civile, Sez. 3^, n° 6737/2011, dep.ta il 24.3.2011; Cass. Civile, Sez. 3^, n° 1216/2014, dep.ta 22.1.2014).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali di cui si chiede la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., tenendo conto dei nuovi parametri forensi previsti dal decreto 10 marzo 2014. N. 55, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie (art. 2)

Si chiede, ancora, che l'On.le Tribunale voglia dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza, che questa venga registrata a debito ai sensi dell'art 59, lettera d) del DPR n° 131/1986 e che l'imposta prenotata a debito venga recuperata nei confronti del convenuto.

1

PER L'OSPEDALE GENERALE DI ZONA "MORIGGIA - PELASCINI"

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa.

NEL MERITO: rigettare ogni e qualsiasi domanda

avanzata dall'attore contro L'Ospedale convenuto per tutti i motivi esposti in narrativa – spese rifuse;

In via istruttoria : in caso di mancato accoglimento di quanto ut supra rassegnato, si chiede rimettersi la causa in istruttoria con rinnovamento sia delle istanze di acquisizione documenti prodotti tutti, nonché di tutte le altre istanze istruttorie, ed in particolare, delle memorie ex art. 183 VI comma cpc nn.2 e 3, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zanaga Daniele ha convenuto in giudizio l'Ospedale Generale di Zona "Moriggia Pelascini" – Italia Hospital spa per ottenere l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto in data 9.11.2009. In particolare l'attore, sulla scorta di consulenze tecniche di parte, ha censurato sia la scelta *ex ante* del tipo di intervento, sia l'imperita esecuzione dello stesso.

La domanda è fondata.

E' stata, infatti, espletata in corso di causa ctu medico legale, che ha concluso per la sussistenza di elementi di censura professionale dei sanitari che gestirono il ricovero e l'intervento dell'attore, in quanto la sola stabilizzazione vertebrale L3-4 era



inidonea a risolvere il problema radicolare dovuto all'ernia, che, infatti, è persistito.

I consulenti tecnici di parte nulla hanno obiettato rispetto alle conclusioni del consulente d'ufficio.

Il ctu, in conseguenza di quanto sopra, ha accertato un danno biologico permanente nella misura del 12% e un'inabilità temporanea di 180 giorni, di cui 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e ulteriori 60 giorni al 25%.

Alla luce delle indicazioni che precedono e applicate le note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. 5243/14, 12408/11), si ritiene che il danno non patrimoniale permanente subito dall'attore possa essere quantificato nella somma di euro **29.754,00**, non essendo stati forniti adeguati elementi per una personalizzazione di tale danno.

Quanto al danno non patrimoniale temporaneo, applicato un importo medio giornaliero di euro 120,00, sempre sulla scorta delle citate tabelle milanesi, si può pervenire ad una liquidazione complessiva di euro **10.800,00**, in base alle indicazioni fornite dal ctu.

Complessivamente il danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, determinarsi nella somma di euro **40.554,00**.

Tali valori sono già espressi in moneta attuale, essendo state utilizzate le più recenti tabelle milanesi.

Gli interessi legali sono dovuti dal giorno del fatto, ossia dalla data dell'intervento del 9.11.2009 (c.d. *mora ex re*). Gli stessi, per evitarne il calcolo sulla somma già integralmente rivalutata, dovranno essere conteggiati sulle somme devalutate alla data del fatto e via via annualmente rivalutate secondo gli indici Istat famiglie di operai ed impiegati (Cass. SU 1712/95).



Il ctu non ha riscontrato spese mediche documentate addebitabili alla convenuta.

Quanto alla capacità lavorativa specifica, il ctu ha accertato che i postumi incidono sull'attività lavorativa dell'attore nella misura del 15%.

Dalle buste paghe prodotte dall'attore il reddito annuo medio dell'attore risultava pari ad euro **16.445,00**, al netto delle imposte.

Tale reddito deve essere attualizzato nella somma di euro **17.760,00**, tenuto conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta.

Il minor reddito annuo dell'attore dipendente dalla percentuale di incapacità lavorativa specifica imputabile a colpa del personale della convenuta è, pertanto, pari ad euro **2.664,00** all'anno (17.760,00 X 15%).

L'attore ha, quindi, diritto all'attualizzazione di una rendita corrispondente a tale importo annuo.

La Suprema Corte si è recentemente espressa in senso contrario all'applicazione dei coefficienti di capitalizzazione di cui al RD 1403/22; tali coefficienti, infatti, tenuto conto dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono più l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c (Cass. 20615/15).

La stessa Suprema Corte ha suggerito di utilizzare i coefficienti di applicazione di cui alle tabelle allegate ai Quaderni del CSM, anno 1990, n. 41, p. 127 e ss..

Per i maschi di età di 39 anni il coefficiente ivi riportato è pari a 24,6417.



Dunque l'attore ha diritto, a titolo di danno per riduzione della propria capacità lavorativa, al pagamento della somma di euro **65.645,48** (euro 2.664,00 X 24,6417).

Su tale importo sono dovuti gli interessi legali compensativi dal momento in cui è cessata l'inabilità temporanea e si sono stabiliti i postumi permanenti, ossia, nel caso di specie, dal 9.5.2010.

Infatti è stato stabilito che il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno; ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria va fissata nel momento in cui il danno si è verificato; tale momento, per il danno da invalidità permanente parziale che sia successivo ad un periodo d'invalidità temporanea liquidato separatamente, deve essere individuato non nella data dell'infortunio, ma nel momento in cui è cessata l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti (Cass. 27584/11).

In conformità ai principi sopra espressi si è, quindi, qui adeguato il reddito medio annuo ai valori attuali, tenuto conto della svalutazione monetaria *medio tempore* intervenuta, e si sono riconosciuti gli interessi compensativi dal 9.5.2010, quando è cessata l'inabilità temporanea, secondo la ctu espletata.

Non può, invece, riconoscersi un risarcimento all'attore per la mancanza di un consenso informato, dal momento che parte convenuta ha versato in atti diversa documentazione, sottoscritta dal sig. Zanaga, attestante il consenso del medesimo all'intervento



chirurgico e alle terapie connesse, di cui sono indicate le possibili complicanze, e la difesa attorea non ha tempestivamente sollevato specifiche contestazioni relative a profili di inadeguatezza delle informazioni fornite.

Le spese di lite di parte attrice e le spese di ctu seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico della convenuta.

La liquidazione delle spese di causa è effettuata direttamente in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al dm 55/14, del valore della lite e della media difficoltà delle questioni trattate.

Quanto alla richiesta di prenotazione a debito dell'imposta di registro, deve tenersi presente che, effettivamente, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di imposta di registro, l'art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, facendo generico riferimento, per la prenotazione a debito, alle "*sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato*", non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione (Cass. 24096/14).

In tale ordine di idee nel caso di specie può dirsi che è ravvisabile, *incidenter tantum*, il reato di lesioni colpose a danno dell'attore.

P.Q.M

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda rigettata, così provvede:



- 1) condanna l'Ospedale Generale di Zona "Moriggia Pelascini" – Italia Hospital spa a pagare a Zanaga Daniele, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro **40.554,00**, già in moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi dal 9.11.2009 sulla somma devalutata a tale data e via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat famiglie di operai ed impiegati;
- 2) condanna l'Ospedale Generale di Zona "Moriggia Pelascini" – Italia Hospital spa a pagare a Zanaga Daniele, a titolo di risarcimento danni per lesione permanente della capacità lavorativa specifica, la somma di euro **65.645,48**, oltre interessi legali dal 9.5.2010 da calcolarsi sulla somma devalutata a tale data e via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat famiglie di operai ed impiegati;
- 3) condanna l'Ospedale Generale di Zona "Moriggia Pelascini" – Italia Hospital spa a pagare a Zanaga Daniele, a titolo di rimborso delle spese di lite, con distrazione a favore del legale antistatario, la somma di euro **13.000,00** per compenso professionale e di euro **660,00** per anticipazioni, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, oltre tributi e contributi come per legge;
- 4) pone le spese di ctu a carico di Ospedale Generale di Zona "Moriggia Pelascini" – Italia Hospital spa.
Como, 8.1.16

Il giudice

Dott.ssa Nicoletta Sommazzi

